



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 105

O G G E T T O

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle ore **18:55** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, all'appello nominale risultano presenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GALLO VALTER	Si	
Vicesindaco	PISTORE MARIO		Si
Assessore	BEDIN FIORELLA	Si	
Assessore	MARZARO FABIO	Si	
Assessore	MASON PAOLO	Si	
Assessore	RIZZIOLI LARA	Si	

Numero Totale Presenti: **5**

Numero Totale Assenti: **1**

Partecipa alla seduta la dott.ssa **Cavallari Maria Cristina**, in qualità di **Segretario Comunale**.

Il sig. **Gallo Valter**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta all'approvazione della Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalle legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato d.l. 80/2021;

con decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, è stato approvato il *Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021;

con decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato approvato il *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;

questo ente, ha provveduto ad approvare il PIAO 2022/2024, con deliberazione della giunta n. 140 del 16/11/2022 pubblicata nel proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicata nel portale del Dipartimento Funzione Pubblica, dedicato ai PIAO;

a regime (anno 2023), il PIAO deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, entro i trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (d.m. 132/2022, art. 8, comma 2);

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede all'articolo 1, comma 775, che "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

RICHIAMATO ALTRESI' il Decreto del Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 rubricato: "Differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali";

DATO ATTO che per l'anno 2023 il termine ultimo per l'approvazione del PIAO 2023/2025 è fissato al 30 agosto p.v., salvo ulteriore differimento del termine sopra citato;

RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 01/03/2023 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 01/03/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e i relativi documenti allegati;

la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 01/03/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, del d.m. 132/2022, rubricato “*Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*”;

RILEVATO che questo ente, alla data del 31 dicembre 2022, contava nel suo organico N. 38 dipendenti a tempo indeterminato (PNA 2022-2024, Paragrafo 10.1.1);

VALUTATO che sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il PIAO 2023-2025 ha, necessariamente, il compito principale di assemblare e inglobare i principali strumenti di programmazione operativa al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani;

VISTA la bozza di PIAO 2023/2025, predisposta dai funzionari apicali del comune e dal Segretario comunale, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub A));

VERIFICATA la competenza della Giunta comunale per l'adozione del presente atto, come previsto dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 132/2022;

DATO atto che il PIAO deve essere pubblicato nel sito *web* dell'ente nella sezione *Amministrazione trasparente* e pubblicato nel portale dedicato, appositamente predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, come stabilito all'articolo 7, del d.m. 132/2022;

RICHIAMATO il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 1, comma 557quater della legge 296/2006, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge 114/2014, il quale prevede: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (triennio 2011/2013);

CONSIDERATO che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs n.75/2017 il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs 267/2000, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, che attualmente prevedono la predisposizione, non più della “programmazione”, ma del “piano” triennale del fabbisogno del personale, oggi incluso nel PIAO, sottosezione 3.3;
- dunque, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs n.75/2017, in sede di definizione del richiamato Piano, ciascuna amministrazione ha l'obbligo di indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario e fermo restando che, in ogni caso, resta la facoltà per le amministrazioni di coprire i posti vacanti nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l'ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

RICHIAMATI:

- l'art.33 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/06/2019, n.58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria e nello specifico: i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, pubblicato sulla G.U. n.108 del 27/04/2020 nel quale sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;
- la circolare n.17102/110/1 del 08/06/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28/06/2019, n.58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

EVIDENZIATO che l'art. 2 del DM 17/03/2020 nel definire che cosa si debba intendere per "spesa del personale" si riferisce agli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

APPURATO che, recente giurisprudenza del Giudice contabile – Deliberazione n. 55/2020 della Corte dei Conti Emilia Romagna, ritiene che, ai fini della possibilità di assumere, i conteggi sulla capacità assunzionale vanno aggiornati e riferiti al "primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale...";

DATO ATTO che questa Amministrazione ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2022 con provvedimento consiliare n. 15 del 05/05/2023 e che conseguentemente deve essere aggiornato il prospetto relativo alla capacità assunzionale per l'anno in corso, con le risultanze dell'esercizio 2022;

EVIDENZIATO che il programma triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, incluso nella sottosezione 3.3 del PIAO 2023/2025, rispetta le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale di cui all'art.1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni del D.M. 17/3/2020 come si evince dai prospetti di cui all'allegato sub B);

EVIDENZIATO che il prospetto relativo alla capacità assunzionale dell'Ente per l'anno 2023, di cui al citato allegato sub B), è stato redatto con le risultanze del rendiconto dell'esercizio 2022, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 02/05/2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 46 del 30/04/2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura comunale, nonché il contingente dotazionale assegnato a ciascun settore e il nuovo funzionigramma;

EVIDENZIATO che la dotazione organica e il funzionigramma sono stati incorporati nel presente PIAO 2023/2025;

EVIDENZIATO ALTRESI' che in questa circostanza si ritiene opportuno integrare il funzionigramma sopra richiamato nella sezione dedicata al "Settore governo del territorio" , "Servizio Patrimonio" inserendo la previsione che la redazione dell'inventario dovrà riguardare non solo il patrimonio immobiliare, come indicato, ma anche il patrimonio mobiliare;

DATO ATTO che il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 è stato approvato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, alla quale è stata trasferita la funzione del personale, con deliberazione n.13 del 15/02/2021;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTI ALTRESI' i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;

ACQUISITO ALTRESI', il parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale 11/2023 del 26/06/2023, dovuto ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) in ordine alla sottosezione 3.3 del PIAO 2023/2025 rubricata “Piano triennale del fabbisogno del personale”, allegato sub C);

RITENUTO, di approvare, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel testo allegato;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025, come da testo allegato (sub “A”), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che il prospetto relativo alla capacità assunzionale dell'Ente per l'anno 2023 è stato redatto con le risultanze del rendiconto dell'esercizio 2022, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 02/05/2023, come si evince dai prospetti di cui all'allegato sub B).
4. Di dare altresì atto che il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance 2023 saranno oggetto di un atto successivo al presente.
5. Di dare atto che dall'adozione del PIAO non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale.
6. Di integrare il "Funzionigramma", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 46/2022 sopra richiamata, oggi confluito nel PIAO 2023/2025, sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", nella sezione dedicata al "Settore governo del territorio" , "Servizio Patrimonio" inserendo la previsione che la redazione dell'inventario dovrà

riguardare non solo il patrimonio immobiliare, come precedentemente indicato, ma anche il patrimonio mobiliare.

7. Di dare mandato al competente ufficio di provvedere, in modo tempestivo, alla pubblicazione del PIAO nel sito *web* dell'ente e nel portale del Dipartimento della Funzione pubblica.
8. Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente deliberazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013.
9. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bilanci" - del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line.
10. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
11. Di dichiarare la presente deliberazione e immediatamente eseguibile.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano.

Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l'urgenza, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Gallo Valter	Il Segretario Comunale Cavallari Maria Cristina
------------------------------------	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.